

## **DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2019**

**300/2019/R/EEL**

### **MODIFICHE URGENTI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 50/2018/R/EEL, IN MATERIA DI ONERI GENERALI NON RISCOSSI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1072<sup>a</sup> riunione del 9 luglio 2019

### **VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09 (di seguito: legge 99/2009);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/2010);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL di seguito: deliberazione 430/2018/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 597/2017/R/EEL, recante "Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica";

- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 52/2018/R/EEL, recante “Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica”;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 novembre 2017 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna, all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi;
- al fine di regolare nel dettaglio e in modo uniforme alcuni aspetti del servizio di trasporto dell’energia elettrica, anche alla luce del nuovo contesto istituzionale ed economico e alle innovazioni sopravvenute, con la deliberazione 612/2013/R/EEL l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice di rete tipo o Codice tipo), volto in particolare a definire, innanzitutto, comunque secondo un percorso di progressiva regolazione, la disciplina della fatturazione del servizio e delle garanzie per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’utente del trasporto, aspetti la cui regolazione risultava prioritaria, viste le concrete ed effettive esigenze del settore e dei mercati *retail*;
- con la deliberazione 268/2015/R/EEL sono stati adottati, quindi, i primi capitoli del Codice tipo aventi a oggetto:
  - a) il tipo di garanzie ammesse, l’ammontare delle garanzie che gli utenti sono tenuti a prestare per l’accesso al servizio, prevedendo che le stesse siano dimensionate tenendo conto anche degli oneri generali di sistema, e le modalità del loro adeguamento periodico, nonché del loro adeguamento nei casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte dell’utente;
  - b) le modalità attraverso cui è effettuata la fatturazione del servizio nei confronti dei venditori tenuti a versare i corrispettivi tariffari del servizio di trasporto e gli oneri generali di sistema alle imprese distributrici;
- con il Codice tipo, l’Autorità ha definito una disciplina dettagliata (sebbene limitata per ora ad alcuni aspetti) del servizio di trasporto, che integra e uniforma le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici nei confronti degli utenti che necessitano di accedere alla rete per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali; in tal modo, quindi, il Codice tipo risponde all’esigenza di libero accesso alle reti definendo un quadro certo, chiaro, trasparente e facilmente fruibile all’utente, sull’assetto dei diritti e delle obbligazioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l’esercente il trasporto e l’utente medesimo;

- tale quadro di regole è stato, altresì, predisposto tenendo conto della necessità di conciliare e contemperare, per quanto possibile, le contrapposte esigenze di utenti del trasporto e imprese distributrici e, quindi, cercando, da un lato, di favorire la partecipazione dei primi al mercato e, dall'altro, di contenere per i secondi il rischio di mancati pagamenti, tenuto conto, peraltro, delle ripercussioni sul sistema degli eventuali inadempimenti degli utenti; ciò ha comportato, in primis, di dimensionare l'importo delle garanzie da prestare pari a 3 mesi di servizio erogato, importo che rappresenta, rispetto alla potenziale esposizione massima dell'impresa distributtrice pari a circa il doppio di quanto alla base delle garanzie richieste, una misura ragionevole delle esigenze appena richiamate.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto contro la deliberazione 268/2015/R/EEL con particolare riguardo ai seguenti profili: (i) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali; (ii) il potere del distributore di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali; (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema;
- in particolare, il Tar Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:
  1. ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e pertanto l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell'Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l'imposizione di garanzie a carico degli operatori”* nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l'obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*;
  2. ha prospettato conseguentemente, che il potere dell'Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra sussiste limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai clienti finali;
  3. ha negato la sussistenza di un potere del distributore di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema;

4. ha ritenuto legittima la regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all'impresa distributrice;
- in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/EEL, finalizzato all'adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto;
  - in particolare, con tale deliberazione l'Autorità:
    - ha definito in via cautelare una disciplina transitoria che commisura la quantificazione delle garanzie prestate in relazione agli oneri generali di sistema tenendo conto di una stima degli importi non riscossi;
    - ha previsto, a integrazione e completamento della predetta disciplina transitoria, che siano individuati, tra gli altri, meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema oltre i limiti previsti al precedente alinea.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha emanato la deliberazione 50/2018/R/EEL, che istituisce un *Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*;
- il suddetto meccanismo consente alle imprese distributrici di reintegrare i crediti non riscossi e gli altri oneri sostenuti in relazione agli oneri generali di sistema fatturati agli utenti del servizio di trasporto, a condizione che le medesime imprese distributrici:
  - siano adempienti agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema ai sensi dell'Articolo 41 del TIT;
  - abbiano messo in atto comportamenti efficienti in relazione al contenimento della morosità complessiva, avvalendosi di tutti gli strumenti a esse attribuiti dalla legge e dalla regolazione;
- a quest'ultimo fine, la deliberazione 50/2018/R/EEL prevede, innanzitutto, che ciascuna impresa distributtrice partecipi al meccanismo di riconoscimento in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell'allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL da almeno sei mesi e, comunque, per importi relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi;
- ulteriori regole specificano le condizioni che l'impresa distributtrice deve soddisfare per partecipare al meccanismo in caso di concessione di piani di rateizzazione o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
- in questo quadro di regole volte ad assicurare il principio dell'efficiente contenimento della morosità complessiva, il comma 1.4, lett. a), num. iv), della deliberazione 50/2018/R/EEL include, tra gli importi riconosciuti, gli interessi moratori fatturati

conformemente al paragrafo 6.1 dell'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL; tale disposizione risponde, con tutta evidenza, alla normale funzione degli interessi moratori di leva per indurre l'utente a regolarizzare i propri pagamenti: in tale prospettiva, quindi, la previsione in esame presuppone che, nel porre in essere tutte le azioni necessarie per indurre l'utente debitore al pagamento del proprio debito, e proseguire nell'esecuzione del rapporto, il distributore abbia anche fatturato i corrispondenti interessi di mora.

**CONSIDERATO CHE:**

- da segnalazioni giunte all'Autorità risulta che in taluni casi le imprese distributrici hanno fatturato gli interessi moratori ai sensi paragrafo 6.1 dell'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL solo successivamente all'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto e in prossimità della scadenza annuale per presentare alla CSEA la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento;
- una tale prassi di fatturare gli interessi moratori solo successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto e in previsione dell'inclusione dei relativi importi nel meccanismo di riconoscimento implica in modo chiaro una rinuncia a servirsi degli interessi medesimi in coerenza con la loro ricordata funzione tipica, ossia come strumento per incrementare le *chance* di soddisfazione del credito;
- pertanto se la prassi sopra descritta non manca di soddisfare formalmente i requisiti indicati dalla deliberazione 50/2018/R/EEL ai fini dell'inclusione degli importi nel meccanismo di riconoscimento, essa si pone però in frontale contrasto con il principio generale sopra ricordato che mira a porre in collegamento l'ammissione al meccanismo con una efficiente gestione del credito, volta a minimizzare la morosità complessiva; infatti, è innegabile che gli interessi moratori fatturati con le modalità sopra descritte non siano espressione di un simile criterio di gestione del credito;
- d'altra parte la medesima deliberazione 50/2018/R/EEL mette in guardia contro un impiego distorto dei meccanismi di riconoscimento relativi agli oneri generali di sistema, laddove sottolinea, nel secondo dei ritenuti (e sia pure con riferimento al meccanismo, da attuare in un successivo momento, rivolto agli utenti del servizio di trasporto) la necessità che la "*disciplina attuativa promuova comportamenti efficienti e non speculativi in capo agli operatori volti alla minimizzazione dell'onere per il sistema*";
- alla luce di quanto sopra descritto appare che l'attuale previsione di cui al comma 1.4, lett. a), num. iv), della deliberazione 50/2018/R/EEL non dà attuazione completa e ottimale al principio di efficiente minimizzazione della morosità complessiva (e quindi dell'onere per il sistema) che regge l'impianto della medesima deliberazione; ciò in quanto consente agli operatori di abusare della regolazione, ottenendo il riconoscimento degli interessi moratori indipendentemente dalla loro fatturazione tempestiva e antecedente alla risoluzione del contratto, la sola modalità di fatturazione, cioè, che sembra contribuire all'esigenza di minimizzare la morosità complessiva;
- quanto sopra, pertanto, impone all'Autorità di intervenire a correggere la disciplina del meccanismo di riconoscimento degli oneri non riscossi, al fine di evitare il

perpetrarsi di condotte simili a quelle sopra segnalate, le quali, oltre a non trovare giustificazione della finalità dell'istituto, determinano anche un onere improprio che viene ribaltato, in ultima analisi, sulla generalità dei consumatori finali;

- peraltro, in considerazione dei termini previsti dall'articolo 2 della deliberazione 50/2018/R/EEL, la prima concreta manifestazione di tale possibile distorsione dell'uso del meccanismo si potrebbe avere in occasione della scadenza del 31 luglio 2019, data entro cui le imprese distributrici comunicano alla CSEA la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili corredandola delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da riconoscere;
- la circostanza evidenziata al punto precedente rende quindi particolarmente urgente l'intervento correttivo dell'Autorità sopra prospettato; in particolare, i tempi necessari per l'espletamento di una consultazione preventiva della misura da adottare risultano incompatibili con le attuali tempistiche previste dalla deliberazione 50/2018/R/EEL; peraltro, le esigenze di garantire un contraddittorio da parte degli operatori interessati possono essere egualmente tutelate riconoscendo un termine, successivo all'adozione della misura urgente, per formulare eventuali osservazioni sulla misura adottata;
- infatti, qualora le osservazioni dei soggetti interessati fossero tali da indurre l'Autorità a modificare (o revocare) il presente provvedimento, gli effetti di tale modifica (o revoca) potrebbero trovare applicazione nella successiva sessione del citato meccanismo di riconoscimento; diversamente, invece, ossia laddove fosse rinviata l'adozione del presente provvedimento, la CSEA dovrebbe riconoscere, in occasione della prossima e imminente sessione, gli ammontari richiesti a titolo di interessi di mora fatturati successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto, con conseguente pregiudizio irreparabile per la generalità della clientela finale.

#### **RITENUTO:**

- necessario, alla luce della concreta prassi operativa delle imprese distributrici, modificare la deliberazione 50/2018/R/EEL eliminando l'attuale disposizione che riconosce gli interessi moratori fatturati tra gli importi ammessi al meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti a seguito del mancato pagamento degli oneri generali di sistema da parte degli utenti del servizio di trasporto;
- opportuno, al fine di garantire alle imprese distributrici la copertura dei costi implicitamente connessi alla svalutazione dei crediti conseguente al lasso temporale di almeno dodici mesi previsto dalla deliberazione 50/2018/R/EEL per l'iscrizione di un credito scaduto al meccanismo, prevedere la rivalutazione al saggio degli interessi legali del credito non incassato ammesso da CSEA al meccanismo nella singola sessione;
- opportuno chiarire che quanto previsto al precedente punto si applichi anche con riferimento al credito non incassato – *CNO* – di cui all'istanza di partecipazione al meccanismo presentata dalle imprese distributrici nella sessione di riconoscimento dell'anno 2018;
- che le modifiche di cui ai punti precedenti, per le ragioni illustrate nell'ultimo gruppo di considerati, abbiano carattere di urgenza, sussistendo quindi i presupposti, di cui al

comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, per non procedere a consultazione preventiva; peraltro, come visto, le esigenze partecipative dei soggetti interessati sono in tal caso garantite assegnando un termine ai sensi del successivo articolo 5.2 del citato Allegato A, entro il quale questi ultimi potranno presentare memorie e osservazioni ai fini dell'eventuale modifica o revisione della predetta disciplina

### **DELIBERA**

1. di aggiungere al comma 2.5, lett. a), deliberazione 50/2018/R/EEL, dopo le parole *“riconoscere l'ammontare di reintegrazione <sup>AMM</sup><sub>ID</sub>”*, le parole *“, rivalutando il CNO al saggio degli interessi legali; al fine della rivalutazione, CSEA assume convenzionalmente che il CNO sia scaduto da 18 mesi”*;
2. di sopprimere il comma 1.4, lett. a), numero iv), della deliberazione 50/2018/R/EEL;
3. di prevedere che, nell'ambito delle determinazioni di cui al meccanismo della deliberazione 50/2018/R/eel da effettuare nell'anno 2019, CSEA provveda alla quantificazione dell'ammontare derivante dalla rivalutazione del credito ai sensi del precedente punto 1. con riferimento al CNO di cui all'istanza di partecipazione al meccanismo presentata dalle imprese distributrici nella sessione di riconoscimento dell'anno 2018;
4. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 24 luglio 2019, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel, così come modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*